

**N. 02760/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03959/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3959 del 2014, proposto da:

Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vania Romano in Roma, viale Mazzini n. 6;

contro

Associazione XXI Secolo, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Cooperativa III Cappella San Francesco, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa 6 Marzo, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, Cooperativa San Pio X, Cooperativa La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

nei confronti di

Progetto Finanza di Capitanata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orologio, n. 7;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00101/2014, resa tra le parti, concernente rideterminazione tariffa concessione aree cimiteriali;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione XXI Secolo, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Cooperativa III Cappella San Francesco, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa 6 Marzo, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, Cooperativa San Pio X e Cooperativa La Sapienza; nonché di Progetto Finanza della Capitanata S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Domenico Dragonetti, Gianfranco Di Mattia e Chiara Pesce, su delega dell'avv. Nicola Marcone;

Considerato che con deliberazione della G.M. del Comune di Foggia n. 86 del 6.11.2013, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Puglia n.

11147/2013 e n. 1149/2013, sono stati annullati gli atti di approvazione delle graduatorie degli Enti richiedenti l'assegnazione dei suoli cimiteriali, nonché che con l'ordinanza impugnata, di accoglimento dell'istanza cautelare, è stata fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 23 ottobre 2014;

Ritenuto che appare pertanto opportuno mantenere immutata la situazione attuale in attesa della definizione del giudizio dinanzi al TAR.;

Considerato altresì che nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 3959/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)